



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 160/16/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A. AI
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE n. 249/97 PER
L'INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO TEMPORANEO n. 50/15 DEL
CORECOM SICILIA
(CONTESTAZIONE n. 29/15/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/14/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il provvedimento temporaneo n. 50/15, adottato dal CORECOM Sicilia in data 20 luglio 2015;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 29/15/DTC del 22 dicembre 2015, notificato alla società Vodafone Italia S.p.A. in data 30 dicembre 2015;

VISTA la nota del 28 gennaio 2016 con cui la società Vodafone Italia S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha richiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Vodafone Italia S.p.A. nel corso dell'audizione tenutasi in data 4 febbraio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il presente procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione del CORECOM Sicilia, di cui alla nota registrata con protocollo n. 37252 del 31 luglio 2015, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del *Regolamento*, circa l'inottemperanza, da parte della società Vodafone Omnitel B.V. (ora Vodafone Italia S.p.A. di seguito denominata Vodafone), al provvedimento temporaneo adottato in data 20 luglio 2015 n. 50/15 da detto CORECOM e notificato alla parte nella medesima data.

Di seguito si rappresentano i fatti che hanno portato all'adozione del citato provvedimento temporaneo.

Il sig. Leonardi, titolare della utenza n. 0957272xxx, nell'istanza del 19 giugno 2015 presentata al CORECOM Sicilia ai sensi degli articoli 5 e 21 del *Regolamento* adottato con delibera n. 173/07/CONS e s.m.i., ha dichiarato di essere cliente dell'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. in virtù dell'attivazione del contratto "*All Inclusive*". Nei primi giorni del mese di marzo 2015 è stato contattato telefonicamente da un incaricato dell'operatore Vodafone per una proposta commerciale. Al solo scopo di valutarne la convenienza economica richiedeva alla Vodafone l'invio via *e-mail* delle condizioni economiche dell'offerta, che, una volta ricevute, non venivano accettate, come comunicato al predetto operatore con *e-mail* del 5 marzo 2015. Ciò nonostante, in data 23 marzo 2015, l'utente constatava l'interruzione di tutti i servizi (voce e dati) afferenti la propria utenza e, segnalando il disservizio, apprendeva dall'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito denominata anche Wind) che l'interruzione era dipesa dalla migrazione dell'utenza su rete Vodafone.

Avendo inutilmente reclamato in più occasioni, l'istante ha chiesto al CORECOM Sicilia un provvedimento temporaneo affinché l'operatore Vodafone provvedesse al ripristino dei servizi telefonici voce e dati relativi all'utenza n. 0957272xxx alle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti con il gestore Wind Telecomunicazioni S.p.A. Svolta l'istruttoria, il CORECOM Sicilia ha adottato il provvedimento temporaneo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 50/15 del 20 luglio 2015, ordinando all'operatore Vodafone di provvedere *“al ripristino dei servizi telefonici voce e dati relativi all'utenza 0957272xxx alle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti con il gestore Wind Telecomunicazioni come da formulario GU5 dato che, come dichiarato dall'istante, Vodafone Omnitel N.V. è subentrato arbitrariamente e senza alcun rapporto contrattuale nella gestione dell'utenza entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento”*.

Successivamente, il predetto CORECOM, dopo l'espletamento di una sommaria istruttoria, ha comunicato a questa Autorità la presunta inottemperanza da parte della società Vodafone Italia S.p.A. al provvedimento emesso. Il competente ufficio della Direzione tutela dei consumatori ha avviato una apposita istruttoria, nel corso della quale la società, nella nota di riscontro del 18 settembre 2015, ha dichiarato di aver eseguito il provvedimento temporaneo comunicando al Sig. Leonardi, intestatario dell'utenza n. 0957272xxx, il relativo codice di migrazione avente n. MMN0957272xxx001I, da comunicare all'operatore *recipient* Wind Telecomunicazioni S.p.A. per l'avvio della procedura di migrazione. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ufficio preposto ha constatato, mediante verifica svolta in data 3 dicembre 2015, che il servizio sull'utenza *de qua* risultava ancora interrotto. In particolare, è stato riscontrato che componendo il predetto numero, lo stesso risultava essere irraggiungibile, come indicato nella registrazione telefonica che rilasciava la seguente informazione *“Vodafone messaggio gratuito il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile. La preghiamo di riprovare più tardi”*.

Nel frattempo l'utente, dinanzi al persistere del disservizio, con istanza del 2 dicembre 2015 (prot. n. 80099) ha chiesto a questa Autorità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 21, del *“Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di cui alla delibera n. 173/07/CONS, l'adozione di altro provvedimento temporaneo nell'ambito del procedimento per la definizione della controversia.

Nel corso della procedura preordinata all'adozione del nuovo provvedimento temporaneo da parte dell'AGCOM, gli operatori coinvolti nell'istruttoria hanno fornito le seguenti informazioni. L'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha confermato che, relativamente all'utenza n. 0957272xxx risulta pervenuta in data 9 marzo 2015 richiesta di migrazione espletata in data 24 marzo 2015 confermando, altresì, che alla data del 9 dicembre 2015 non sono pervenute richieste di attivazione del servizio con Wind da parte dell'utente. L'operatore Vodafone, con nota del 9 dicembre 2015, ha dichiarato che alla predetta data non risulta essere pervenuta alcuna richiesta di migrazione da parte del gestore Wind, nello scenario Wind *recipient* e Vodafone *donating*, in merito all'utenza in discussione intestata al sig. Leonardi, al quale l'operatore Vodafone ha comunque comunicato, in precedenza, il necessario codice di migrazione. Pertanto l'utenza n. 0957272xxx è attiva sui sistemi Vodafone.

A seguito di tale attività istruttoria, l'Autorità, con provvedimento temporaneo n. 23/15/DTC del 11 dicembre 2015, ha impartito alle società Vodafone Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., il seguente ordine *“anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 41/09/CIR, di dar corso, ciascuna per quanto di propria competenza e con fattiva reciproca collaborazione, agli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina regolamentare in materia di procedure di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

migrazione per garantire il ripristino dei servizi voce e dati relativi all'utenza n. 0957272xxx intestata al sig. Leonardi alle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti con il gestore Wind Telecomunicazioni S.p.A., entro 48 ore dall'adozione del presente provvedimento”.

Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra l'ufficio dell'Autorità che ha adottato il provvedimento n. 23/15/DTC del 11 dicembre 2015 e gli operatori Wind e Vodafone, destinatarie del predetto provvedimento, è emerso che l'operatore Wind non ha potuto procedere all'avvio della procedura di migrazione in quanto non aveva conoscenza del codice di migrazione. In particolare l'operatore Wind, con nota del 14 dicembre 2015 trasmessa al Responsabile del procedimento, ha dichiarato di aver sollecitato l'utente, nella persona del legale rappresentante, a comunicare il codice di migrazione dell'utenza *de qua* avuto da Vodafone. Il rappresentante legale ha riferito che non è onere della parte istante comunicare il codice di migrazione per consentire la migrazione dell'utenza in discussione sui sistemi Wind. Pertanto la predetta Società, su sollecito via *e-mail* dell'AGCOM del 15 dicembre 2015, ha inoltrato all'ufficio competente dell'operatore Vodafone (responsabile della fase 2) una richiesta per ottenere il codice di migrazione necessario per il ripristino del servizio con l'operatore Wind Telecomunicazioni. La società Vodafone ha risposto alla società Wind mediante *e-mail* del 15 dicembre 2015, dichiarando che *“per il DN in oggetto non ci risultano richieste di migrazione o di NP pura, non capisco il motivo della controversia. Comunque il cliente può reperire il CDM corretto sull'ultima fattura, contattando il call center, accedendo alla propria area utente oppure recandosi presso un centro Vodafone”*. Solo dopo ulteriori solleciti inviati da Wind a Vodafone, quest'ultimo operatore, mediante *e-mail* del 16 dicembre 2015, ha inviato il codice di migrazione a Wind comunicando quanto segue: *“Su richiesta dell'AGCOM si invia nuovamente il codice di migrazione relativo all'utenza in questione al fine dell'espletamento del provvedimento n. 23/15/DTC utente Leonardi Federico Fiore Francesco avente n. MMN0957272xxx001P”*, acquisito dalla società Wind con prot. n. 1201 del 17 dicembre 2015. Quest'ultima, acquisito il predetto codice di migrazione, ha avviato la procedura di migrazione della utenza sui propri sistemi, espletata in data 8 gennaio 2016, come confermato dal legale rappresentate dell'utente con *e-mail* del 11 gennaio 2016 trasmessa all'ufficio dell'AGCOM, responsabile della procedura GU5.

Dalla ricostruzione delle vicende inerenti all'utenza n. 0957272xxx è emerso che il disservizio lamentato dall'utente è stato risolto solo nell'ambito della seconda procedura GU5, con la comunicazione in data 16 dicembre 2015 del codice di migrazione n. MMN0957272xxx001I da parte dell'operatore Vodafone all'operatore Wind. La società Vodafone, sin dall'adozione del provvedimento temporaneo del CORECOM Sicilia n. 50/15 del 20 luglio 2015, ha costantemente affermato che era obbligo dell'utente comunicare il codice di migrazione all'operatore prescelto. Di contro l'utente ha sempre sostenuto che la società Vodafone, avendo attivato sull'utenza n. 0957272xxx un servizio di comunicazione elettronica non richiesto, avrebbe dovuto repentinamente porre in essere l'attività necessaria per consentire l'attivazione del servizio sull'utenza in discussione da parte di Wind Telecomunicazioni, senza alcun onere a carico dell'utente, in ottemperanza alla sua volontà e a quanto previsto dalla normativa di settore. Ne discende che l'operatore Vodafone avrebbe dovuto immediatamente comunicare il codice



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di migrazione all'operatore Wind, in ottemperanza a quanto ordinato dal CORECOM Sicilia con provvedimento n. 50/15.

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 29/15/DTC del 22 dicembre 2015, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. per non aver ottemperato all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. 50/15, adottato dal CORECOM Sicilia del 20 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Deduzioni della società

La società Vodafone Italia S.p.A. negli scritti difensivi e in corso di audizione ha affermato l'infondatezza degli addebiti contestati per le seguenti motivazioni.

La Società, in via preliminare, ha evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dall'utente nell'istanza di avvio della procedura GU5, l'espletamento della procedura di migrazione dell'utenza n. 0957272xxx del 29 marzo 2015 su rete Vodafone - con conseguente disattivazione del servizio con il precedente operatore Wind - è avvenuto a seguito della conclusione del contratto via *web* tra il Sig. Leonardi e il predetto operatore in data 3 marzo 2015, come documentato dalla proposta di abbonamento in atti.

Di seguito la società ha precisato di aver osservato la disciplina regolamentare in materia di migrazione, procedura che deve essere intrapresa dall'utente mediante comunicazione del codice di migrazione al gestore *recipient*. Pertanto, Vodafone afferma che secondo il quadro regolamentare attualmente vigente, al gestore *donating* spetta solo la generazione del codice di migrazione e la relativa comunicazione all'utente. Vodafone ha eseguito gli obblighi regolamentari già prima dell'adozione del provvedimento temporaneo del CORECOM Sicilia del 20 luglio 2015, mediante comunicazione all'utente del codice di migrazione il 24 giugno 2015. Inoltre il codice di migrazione è anche contenuto, come previsto da obbligo regolamentare, nelle fatture 24 giugno 2015 – 21 agosto 2015 e 21 ottobre 2015 – 19 dicembre 2015 in atti. Da ultimo, dopo l'emanazione del secondo provvedimento temporaneo n. 23/15/DTC del 11 dicembre 2015 da parte dell'AGCOM, il codice di migrazione è stato comunicato direttamente al gestore *recipient* Wind tramite pec a fronte di apposita richiesta trasmessa via *e-mail* il 15 dicembre 2015 dal Responsabile della procedura GU5 dell'Autorità.

Per quanto sopra esposto la Società sostiene di aver ottemperato al provvedimento temporaneo del CORECOM Sicilia n. 50/15 del 20 luglio 2015 e, pertanto, chiede l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ai sensi del disposto dell'articolo 3 comma 1 della delibera 41/09/CIR recante *"Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa"*, l'utente che subisce attivazioni, migrazioni o cessazioni non richieste *"ha diritto di ottenere gratuitamente, entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione relativa alla prestazione non richiesta, la precedente configurazione della propria linea"*. Ed in tal senso era indirizzato l'ordine impartito con



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

il provvedimento temporaneo del CORECOM Sicilia n. 50/15 del 20 luglio 2015, adottato nei confronti di Vodafone, con il quale è stato ordinato al predetto operatore di provvedere *“al ripristino dei servizi telefonici voce e dati relativi all’utenza 0957272xxx alle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti con il gestore Wind Telecomunicazioni come da formulario GU5 dato che, come dichiarato dall’istante, Vodafone Omnitel N.V. è subentrato arbitrariamente e senza alcun rapporto contrattuale nella gestione dell’utenza entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento”*. Di contro la società, nonostante l’emanazione di un ordine così preciso, ha solo generato e comunicato il codice di migrazione all’utente, rifiutandosi di trasmettere il codice di migrazione direttamente all’operatore *recipient* Wind, comportamento che era dovuto da parte di Vodafone considerato che la migrazione dell’utenza *de qua* sui sistemi Vodafone (con conseguente disattivazione dei servizi voce e dati con Wind), si è rilevata essere un caso di prestazione non richiesta.

Inoltre, dalle risultanze istruttorie è emerso un comportamento poco collaborativo da parte della società anche dopo l’adozione del secondo provvedimento temporaneo n. 23/15/DTC del 11 dicembre 2015 da parte dell’AGCOM, emesso nei confronti delle società Vodafone Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. con il quale l’Autorità ha ordinato alle predette società *“anche in ragione di quanto disposto dall’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 41/09/CIR, di dar corso, ciascuna per quanto di propria competenza e con fattiva reciproca collaborazione, agli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalla disciplina regolamentare in materia di procedure di migrazione per garantire il ripristino dei servizi voce e dati relativi all’utenza 0957272xxx intestata al sig. Leonardi alle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti con il gestore Wind Telecomunicazioni S.p.A., entro 48 ore dall’adozione del presente provvedimento”*.

Dall’esame della corrispondenza intercorsa tra l’ufficio dell’Autorità che ha adottato il provvedimento temporaneo n. 23/15/DTC del 11 dicembre 2015 e gli operatori Wind e Vodafone, volte a monitorare la sua esecuzione, è emerso che l’operatore Vodafone si è attivato a comunicare il codice di migrazione all’operatore Wind solo dopo esplicito invito in tal senso trasmesso via *e-mail* a Vodafone dal funzionario responsabile del procedimento il giorno 15 dicembre 2015. Infatti solo dopo tale sollecito l’operatore Vodafone, mediante posta elettronica del 16 dicembre 2015 ha comunicato a Wind il codice di migrazione, mediante il seguente messaggio *“Su richiesta dell’AGCOM si invia nuovamente il codice di migrazione relativo all’utenza in questione al fine dell’espletamento di quanto ordinato nel provvedimento temporaneo 23/15/DTC codice di migrazione n. MMN0957272xxx001F”*.

In precedenza, l’operatore Vodafone, alla richiesta di Wind inviata mediante posta elettronica del 15 dicembre 2015 di ottenere il codice di migrazione per ottemperare il provvedimento n. 23/15 dell’AGCOM, risponde mediante *e-mail* in pari data con il seguente messaggio: *“per il Dn in oggetto non ci risultano richieste di migrazione o di NP Pura, non capisco il motivo della controversia. Comunque il cliente può reperire il CDM corretto sull’ultima fattura, contattando il call center, accedendo alla propria area utente, oppure recandosi presso un centro Vodafone”*.

Pertanto, gli elementi istruttori acquisiti hanno evidenziato come con la scarsa collaborazione prestata dall’operatore Vodafone al fine di ottemperare il provvedimento dell’AGCOM, detto operatore abbia sostanzialmente perseverato nella condotta tenuta in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

seguito alla notifica del provvedimento temporaneo del CORECOM Sicilia, per la cui inottemperanza si è dato corso alla procedura sanzionatoria in esame, con ciò aggravando le conseguenze della violazione.

A seguito della ricezione del codice di migrazione relativo all'utenza n. 0957272xxx il 16 dicembre 2015, Wind ha avviato la fase 2 della procedura di migrazione, portata a compimento il successivo 8 gennaio 2016, come confermato sia da detto operatore che dall'utente a seguito di verifica.

Nelle conclusioni, per quanto sopra esposto, risulta accertato che la società si è attivata a porre in essere l'attività necessaria per ottemperare il provvedimento del CORECOM Sicilia - e cioè la trasmissione del codice di migrazione direttamente all'operatore *recipient* - solo in data 16 dicembre 2015, con un ritardo di 170 giorni rispetto al termine assegnato con il provvedimento *de quo* e, comunque, solo a seguito della adozione e notifica del provvedimento temporaneo dell'AGCOM n. 23/15/DTC del 11 dicembre 2015.

Una simile condotta appare ingiustificabile e meritevole di censura, atteso che l'adozione di un provvedimento temporaneo, soprattutto in materia di passaggi tra operatori, nasce proprio dall'esigenza di ovviare a problematiche che l'ordinaria gestione delle procedure non è stata in grado di risolvere; ne consegue che in tali occasioni gli operatori interessati sono tenuti ad assicurare un grado di diligenza superiore rispetto a quello generalmente atteso. Nel caso di specie, invece, come già rimarcato, la società ha sostanzialmente ignorato il provvedimento, attivandosi solo con diverse settimane di ritardo, e dopo l'assunzione di altro provvedimento temporaneo.

Tanto premesso, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti, per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.329,00 ad euro 258.228,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981, e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di quattro volte il minimo edittale, pari a complessivi euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00) e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A. Gravità della violazione

La Società ha omesso, senza alcuna giustificazione, di attivarsi tempestivamente e con il grado di diligenza richiesto per ottemperare all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. 50/15, notificatole dal CORECOM Sicilia il 20 luglio 2015, provvedendo solo in data 16 dicembre 2015 (e dopo la notifica del provvedimento temporaneo dell'Autorità n. 23/15/DTC dell'11 dicembre 2015), a trasmettere all'operatore *recipient* il codice di migrazione necessario per la migrazione dell'utenza n. 0957272xxx. Pertanto, la violazione può essere considerata consistente, sotto il profilo dell'entità del danno cagionato all'utente, e di durata media;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, ha perseverato nella sostanziale inottemperanza al provvedimento temporaneo *de quo*, non dimostrando alcuna iniziativa volta all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una gestione adeguata delle procedure necessarie per l'ottemperanza al provvedimento temporaneo notificatole, mentre dalle risultanze istruttorie è emerso un comportamento di scarsa collaborazione al fine di garantire l'ottemperanza del provvedimento temporaneo in esame;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2015, pari a 6.651 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Vodafone Italia S.p.A., codice fiscale 93026890017, con sede legale in Via Jervis n. 13 , CAP 10015 - Ivrea (TO), non ha ottemperato nei termini assegnati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. 50/15, adottato dal CORECOM Sicilia il 20 luglio 2015 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

DIFFIDA

la predetta società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con delibera n. 161/16/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.161/16/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi